



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

Area Legale e Affari Generali
Settore Legale
Ufficio Atti Normativi e Regolamenti

Decreto n. **746**
Anno **2023**

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e ss. mm. ii., recante norme sull'Autonomia Universitaria;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto del Rettore n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii. "Norme generali sull'ordinamento dello Stato";
- VISTI** gli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile, disciplinanti rispettivamente il Contratto d'Opera e la Prestazione di Opera Intellettuale;
- VISTA** la Bozza revisionata del Regolamento sul "Conferimento di Incarichi di Lavoro Autonomo" conferiti dall'Ateneo a soggetti esterni per esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio;
- CONSIDERATO** che il Tavolo di Contrattazione, in data 13 dicembre 2022, ha espresso parere favorevole sulla bozza revisionata del Regolamento suddetto, predisposta dal Gruppo di Lavoro, nominato con D.D. n. 651 del 19 settembre 2022;
- VISTA** la presa d'atto espressa dal S.A. nella seduta del 18 gennaio 2023, in ordine alla attività di revisione, in corso, dei Regolamenti di interesse del personale TAB ed in particolare di quello relativo al "Conferimento di Incarichi di Lavoro Autonomo";
- ACQUISITO** il parere positivo da parte del Delegato del Rettore agli Affari Legali e Regolamenti, Prof. Roberto Poli sull'ipotesi di bozza revisionata del sopra citato Regolamento;
- VISTO** il parere favorevole del Senato Accademico, nella seduta del 20 settembre 2023, sul Regolamento per il Conferimento di Incarichi di Lavoro Autonomo;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2023 che ha approvato il Testo definitivo del Regolamento suddetto;

DECRETA

ART. 1 - È emanato il Testo aggiornato del **Regolamento** dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale **per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo** conferiti dall'Ateneo a soggetti esterni per esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, che si allega sub lettera A).

ART. 2 - Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**




sua emanazione ed è pubblicato sulla pagina web di Ateneo.

Il presente Decreto registrato è inserito nella raccolta ufficiale ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo alla sezione "Norme e Regolamenti".

All.A): Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo a soggetti esterni.

10 OTT. 2023

**IL RETTORE
(Prof. Marco DELL'ISOLA)**



**Il Direttore dell'Area Legale e Affari Generali
(Avv. Iosè Guzzo)**

**Il Responsabile del Settore Legale
(Avv. Maria Rosaria Marrocco)**

**Il Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e Regolamenti
(Dott.ssa Maria Teresa Pirollo)**



Allegato A

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

TITOLO I – Disposizioni di carattere generale

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge e da altre fonti normative per il loro conferimento da parte di pubbliche amministrazioni.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, indipendentemente dalla qualità del prestatore d'opera, iscritto o meno a ordine o albo professionale, e indipendentemente dalla natura occasionale o coordinata e continuativa della prestazione svolta.
3. La disciplina del presente regolamento non si applica alle procedure di scelta del contraente previste per gli appalti di servizi che restano disciplinati dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 31/03/2023 n.36.
4. La disciplina del presente regolamento non si applica alle procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento e per attività didattiche integrative.

Articolo 2

Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis dell'art.7 D.Lgs. 165/2001, per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, l'Ateneo può conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione di Ateneo, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.



3. Ai sensi dell'art. 5 comma 9 del DL 95/2012 e ss.mm.ii. è fatto divieto all'Ateneo di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. È altresì fatto divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo dell'Ateneo o degli enti e società da esso controllati. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione.
4. I dottorandi, gli specializzandi e i titolari di assegno di ricerca possono essere titolari di contratti di lavoro autonomo con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale entro i limiti previsti dai rispettivi regolamenti e dalla legge.
5. Qualora l'incarico sia affidato a dipendente di amministrazione pubblica diversa dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, deve essere previamente acquisita l'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

Articolo 3

Trasparenza, conferimento diretto e pubblicazione degli incarichi di lavoro autonomo

1. L'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere disposto previo espletamento di idonea procedura di valutazione comparativa che tenga in considerazione i seguenti elementi:
 - qualificazione professionale;
 - esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività da svolgere.
2. In casi eccezionali, per prestazioni che abbiano carattere strettamente fiduciario e che possano essere svolte da un unico prestatore idoneo sul mercato e per i membri degli organi di controllo e dei nuclei di valutazione, l'incarico può essere conferito senza la procedura comparativa. Tali circostanze eccezionali devono essere documentate e ne deve essere dato atto nella deliberazione a contrarre. Si può altresì prescindere dalla procedura comparativa di cui al comma 1 per le prestazioni seminariali di natura occasionale, che comportino un impegno orario non superiore alle 8 ore. Si può altresì prescindere quando si intenda proporre l'attribuzione dell'incarico ad eminenti studiosi italiani o stranieri, noti per i riconoscimenti scientifici o professionali conseguiti a livello nazionale od internazionale nelle attività oggetto dell'incarico.
3. Tutte le procedure di valutazione di cui al comma 1 sono soggette a pubblicità.
4. Al fine di rendere note le procedure comparative, nonché i nominativi dei soggetti incaricati, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale predispone apposite pagine web sul sito istituzionale dell'Ateneo e ne disciplina l'uso.

Articolo 4

Forma degli incarichi e compensi

1. Gli incarichi di lavoro autonomo sono affidati mediante appositi contratti sottoscritti dalle parti o lettere di incarico inviate dal soggetto autorizzato al conferimento dell'incarico al collaboratore.
2. L'ammontare del compenso riconosciuto al collaboratore autonomo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e all'eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri; in nessun caso può superare, qualora fossero presenti, i compensi spettanti alle professionalità equivalenti tra il personale di ruolo nell'ateneo.
3. Il pagamento del compenso avviene, previa acquisizione della documentazione idonea a comprovare l'attività svolta ed a verificare il buon esito dell'incarico al termine della collaborazione, o - se espressamente pattuito - in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività



oggetto dell'incarico, anche mediante relazioni periodiche o brevi note sul lavoro effettuato sottoscritte o comunque approvate dal soggetto che ha conferito l'incarico.

Articolo 5

Divieto di proroga con maggior oneri e sospensione del rapporto

1. I contratti di lavoro autonomo non possono essere prorogati.
2. Qualora sia concessa una dilazione del termine di adempimento della prestazione prevista nel contratto, non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo per il collaboratore. Se la realizzazione prevista non viene eseguita nel termine originariamente previsto o in quello successivamente individuato mediante dilazione autorizzata, o venga eseguita in misura ridotta, il collaboratore è responsabile per l'inadempimento. In questi casi l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale non corrisponde alcun compenso o, nel caso in cui la realizzazione parziale sia economicamente apprezzabile, corrisponde un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta.
3. Il rapporto di lavoro autonomo può essere sospeso o prorogato in presenza di cause impeditive, come malattia, infortunio e gravidanza, per ricominciare a decorrere quando la causa impeditiva sia cessata. Dalla sospensione non devono derivare oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Qualora il periodo di sospensione risulti incompatibile con la realizzazione dell'obiettivo e/o del progetto specifico e determinato, e dei risultati conseguenti, l'Università si riserva, cessato il temporaneo impedimento, di adibire il collaboratore ad altre attività coerenti con la sua professionalità.
4. La dilazione del termine di cui al comma 2 o la sospensione del rapporto nelle ipotesi previste dal comma 3 sono disposte mediante provvedimento motivato del soggetto che ha conferito l'incarico da comunicare al collaboratore autonomo.
5. Le parti possono recedere prima della scadenza del contratto secondo le modalità previste nel contratto e nella normativa di riferimento; in ogni caso si applicano le norme di cui agli artt. 2227 e 2228 del codice civile.

TITOLO II

Contratti di lavoro autonomo

Articolo 6

Contratti di lavoro autonomo

1. I contratti di lavoro autonomo possono essere costituiti da rapporti di collaborazione temporanea od occasionale.
2. Si intende per contratto temporaneo di collaborazione il contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto rapporti di collaborazione temporanei che si concretano in prestazioni di lavoro personali, le cui modalità di esecuzione, pur essendo coordinate dal committente, non sono dallo stesso organizzate soprattutto con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
3. Si intende occasionale il contratto di lavoro autonomo che non è esercitato con i caratteri dell'abitudine, sistematicità e continuità.
4. Le strutture interessate al conferimento di un incarico di lavoro autonomo che possa essere svolto anche da soggetto non libero professionista, devono inoltrare all'Area Risorse Umane apposita richiesta contenente le seguenti informazioni:
 - a) l'oggetto dell'incarico con espressa indicazione delle mansioni che il collaboratore sarà chiamato a svolgere;
 - b) la particolare e comprovata specializzazione universitaria e/o professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico;
 - c) l'obiettivo al quale è preordinato l'incarico da conferire corrispondente ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionali.
5. L'Area Risorse Umane, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica che l'oggetto della prestazione sia congruente con le funzioni istituzionali dell'Università, di natura altamente qualificata e che risponda a obiettivi e progetti specifici.
6. Il medesimo ufficio accerta l'impossibilità di far fronte alla richiesta con il personale in servizio, anche a mezzo di interpello interno. A tal fine viene pubblicato sul web di ateneo, per almeno 15



giorni, un avviso diretto al personale interno contenente gli estremi dell'incarico richiesto, nonché le eventuali forme di compenso mediante trattamento accessorio, qualora l'incarico vada oltre i normali doveri d'ufficio del dipendente. Medesimo avviso e nei medesimi termini minimi è inoltrato a tutto il personale a mezzo posta istituzionale.

7. Se non sussistono le condizioni di legittimità per conferire l'incarico e non emergono adeguate professionalità interne da utilizzare e disponibili, la richiesta è rinviata alla struttura interessata con l'indicazione di eventuali forme alternative per sopperire al fabbisogno di personale. Se sussistono tutte le condizioni per conferire l'incarico e non emergano adeguate professionalità interne e disponibili da utilizzare, l'Ufficio provvede alla pubblicazione sul sito web dell'ateneo, per almeno 15 giorni, di un avviso di procedura comparativa per soggetti esterni.
8. L'avviso deve contenere: l'oggetto della prestazione, la particolare specializzazione universitaria richiesta, la durata dell'incarico, la struttura di riferimento e la misura del compenso, nonché le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
9. La procedura ha carattere informale e può basarsi sulla sola comparazione di curricula o di preventivi, così come prevedere eventualmente un colloquio conoscitivo con gli interessati.
10. Nel caso di comparazione di curricula il Dirigente dell'Area Risorse Umane nomina una commissione di esperti nel campo di attività oggetto dell'incarico, sulla base della proposta della struttura interessata.
11. Ad esito della comparazione di cui ai commi precedenti l'ufficio predispone un apposito verbale con l'elenco dei candidati in ordine di merito e lo trasmette alla struttura interessata a conferire l'incarico.

Articolo 7

Procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo

1. Sulla base della comparazione di cui all'articolo precedente il responsabile della struttura, con proprio provvedimento, può conferire l'incarico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Università e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ateneo;
 - c) la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione richiesta;
 - d) la durata, l'oggetto, la forma contrattuale e il compenso della collaborazione;
 - e) l'ammontare del valore del finanziamento da destinare per l'incarico - nella misura comprensiva di tutti gli oneri gravanti sull'Amministrazione - che deve essere definito secondo una valutazione di congruità in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare e ai risultati da conseguire;
 - f) le forme di verifica sullo svolgimento dell'incarico;
 - g) l'individuazione del fondo e/o del capitolo di spesa su cui grava il valore del finanziamento di cui al punto e);
 - h) le modalità seguite per l'individuazione del soggetto da incaricare, i suoi dati anagrafici, nonché la sua idoneità allo svolgimento dell'attività prevista.

TITOLO III

Norme finali

Articolo 8

Comunicazioni e pubblicazioni

1. L'Area Risorse Umane provvede agli adempimenti di cui all'art. 53, comma 14, D.Lgs 165/2001, nei tempi e modalità ivi previsti.
2. È necessario pubblicare i dati relativi agli incarichi al momento della sottoscrizione del contratto sul sito Amministrazione trasparente così come previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Articolo 9

Rinvio ad altre fonti



1. Per i contratti di cui al presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo e alle disposizioni regolamentari applicabili a particolari tipi di contratto e/o a particolari categorie di collaboratori.
2. Per gli adempimenti fiscali e previdenziali si applica la normativa vigente in relazione alla qualità del prestatore.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 10

Entrata in vigore - Abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore entro 15 gg. dalla sua emanazione e pubblicato sul sito web di Ateneo; esso abroga e sostituisce il regolamento di cui al D.R. n. 470 del 9 ottobre 2013.
2. I procedimenti per il conferimento di incarichi in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dal regolamento emanato con D.R. n. 470 del 9 ottobre 2013.